



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 330 del 23 marzo 2016

concernente l'inconferibilità dell'incarico di amministratore delegato della società [omissis] -
Fascicolo UVMAC 2859/2015

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 23 marzo 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

Con nota del 29 novembre 2014, alcuni consiglieri comunali hanno segnalato a questa Autorità ed alla Prefettura [omissis], il conferimento dell'incarico di amministratore unico di una società interamente partecipata dal Comune di [omissis] - all'assessore [omissis], in quanto disposta dal Sindaco, in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/13.

Al riguardo, il Segretario comunale di [omissis], investito della questione, ha, rilevato che al fine di accertare la legittimità del conferimento contestato, occorre aver riguardo tanto della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 39/2013, quanto alla disciplina contenuta nel T.U.E.L., d.lgs. n. 267/2000.

Infatti, gli artt. 60 e ss. del T.U.E.L. disciplinano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità degli amministratori comunali, stabilendo, tra l'altro, che non sono eleggibili i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni possedute dal comune, né gli amministratori ed i dipendenti con



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia. Tuttavia, lo stesso Testo Unico, contiene, all'art. 67, recante "Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità", la disposizione secondo cui non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del comune previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Avvalendosi di detta facoltà, il Consiglio comunale ha introdotto all'art. 32 del proprio Statuto una disposizione, recante "esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità", in base alla quale, ai sensi del citato art. 67 del T.U.E.L., gli amministratori comunali possono ricoprire incarichi e funzioni presso Enti, Istituzioni, Aziende o Società di capitale, partecipate o controllate dal Comune.

Secondo la ricostruzione del Comune, pertanto, l'esimente prevista dall'art. 67 citato, dovrebbe essere interpretata nel senso che la contemporanea assunzione della carica elettiva e della carica funzionale sia giustificata, qualora la seconda venga attribuita in ragione della prima, nei casi in cui lo scopo dell'Ente strumentale coincida con interessi primari della collettività locale.

Sempre in base alla ricostruzione del Comune interessato, la *ratio* della previsione contenuta nell'art. 32 del proprio Statuto sarebbe quella di garantire il maggior controllo sulle proprie società, enti ed aziende e rendere effettivo il requisito del controllo "analogo" richiesto dalla giurisprudenza amministrativa.

Infine, il Comune ha rilevato che la richiamata previsione del proprio Statuto, consente sì agli amministratori comunali in carica di rivestire il doppio incarico, ma, al contempo, determina l'automatica cessazione dalla carica di amministratore della società controllata con la cessazione dalla carica di amministratore comunale; di talchè sarebbero rispettate anche le disposizioni recate dal decreto legislativo 39/2013 sull'inconferibilità che, al fine di contrastare il fenomeno cosiddetto delle "revolving doors", fa divieto agli amministratori di enti privati in controllo pubblico di assumere incarichi di assessore o consigliere.

In seguito al ricevimento della segnalazione, con nota prot. n. 70458 del 4 giugno 2015, l'ufficio istruttore ha chiesto informazioni al Presidente della [omissis] spa ed al RPC del Comune di [omissis].

Con nota acquisita al protocollo generale dell'Autorità n. 80868 del 24 giugno 2015, il Comune ha ribadito quanto già argomentato nelle note precedenti, rappresentando, al contempo, che in data 24 giugno 2015, l'assessore [omissis] ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di amministratore della società; pertanto, si chiedeva all'Autorità procedere all'archiviazione del procedimento in oggetto.

Ritenuto in diritto

Preliminarmente, occorre rilevare che l'art. 7 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013 prevede, tra l'altro, che «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio del comune che conferisce l'incarico.....non possono essere conferiti.....gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte diun comune con



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

popolazione superiore a 15.000 abitanti ...». Peraltro, l'Autorità ha già da tempo chiarito che le situazioni di inconferibilità previste nell'art. 7 del d.lgs. 39/2013 riguardanti coloro che nell'anno o nei due anni precedenti hanno ricoperto le cariche politiche e gli incarichi ivi indicati "...vanno equiparate ai fini del d.lgs. 39/2013, a coloro che attualmente ricoprono tali ruoli" (orientamento n. 11 del 8 aprile 2015).

Quanto alla prospettata questione della possibile antinomia tra alcune disposizioni del T.U.E.L. con la nuova disciplina sulla incompatibilità e inconferibilità degli incarichi introdotta con il d.lgs. n. 39/13, si evidenzia che, essendo emersa anche in altri casi, la stessa è stata trattata e risolta dall'Autorità nell'atto di segnalazione n. 7 del 4 novembre 2015, recante "Criticità della normativa contenuta nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), in tema di esimenti alle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi".

Con il predetto atto, l'Autorità auspica in generale un intervento del Legislatore diretto ad abrogare in modo esplicito le disposizioni, contenute nel T.U.E.L. e in altri testi normativi, che risultano in contrasto con la disciplina introdotta dal d. lgs. n. 39/13 in tema di incompatibilità tra incarichi pubblici dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, con le cariche pubbliche elettive di regioni ed enti locali. Tuttavia, richiamando alcuni precedenti pareri già approvati e recenti pronunce della giurisprudenza, nell'atto di segnalazione si conclude che le disposizioni del T.U.E.L. in contrasto con il d.lgs. n. 39/2013, ivi incluso l'art. 67, debbano ritenersi già implicitamente abrogate da tale successiva fonte normativa, di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione.

Applicando il predetto criterio ermeneutico nel caso in esame, deve concludersi, dunque, che l'incarico contestato è stato effettivamente conferito in violazione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, come prospettato nella segnalazione.

Peraltro, trattandosi di una situazione di inconferibilità e non di incompatibilità, le dimissioni dell'interessato non consentirebbero di sanare retroattivamente la violazione posta in essere nel periodo in cui la stessa ha avuto luogo, né di esimere il responsabile della prevenzione della corruzione dall'obbligo di contestazione della rilevata situazione di inconferibilità al soggetto a cui è stato conferito l'incarico ed a tutti i componenti dell'organo conferente.

Tuttavia, occorre tener conto delle recenti vicende che hanno interessato il Comune [omissis], ossia la nomina da parte della Prefettura di [omissis] di un Commissario, in seguito alle dimissioni del Sindaco; da ciò consegue, infatti, l'impossibilità per il RPC di procedere come previsto alla contestazione della rilevata causa di inconferibilità e, soprattutto, alla irrogazione la sanzione ex art. 18 del d.lgs. n. 39/2013 nei riguardi del Sindaco e/o degli altri organi collegiali che hanno disposto la nomina, essendo gli stessi cessati dalla carica.

Tutto ciò premesso e considerato, pur ritenendo sussistente la causa di inconferibilità, stante l'impossibilità di contestare la stessa all'interessato e di comminare la sanzione all'organo che ha conferito l'incarico

DELIBERA



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- l'archiviazione della segnalazione;
- di dare comunicazione della presente al Comune di [omissis] ed al Prefetto di [omissis] .

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 marzo 2016
Il Segretario, Maria Esposito